

**CONVENZIONE TRA ASP VALLONI MARECCHIA E GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.P.A PER IL NIDO INTERAZIENDALE BELNIDO.**

L'anno 2019 il giorno ..... del mese di ....., con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

L'ASP Valloni Marecchia, con sede legale in Rimini, Via di Mezzo 1, Codice Fiscale/Partita IVA 03732210400, in seguito denominata ASP, rappresentata dal Legale Rappresentante Arch. Giancarlo Ferri, nato a ..... il ..... e residente per la carica ricoperta in Rimini, Via di Mezzo n. 1;

**E**

Gruppo Società Gas Rimini SpA, con sede legale in n Rimini (RN), via Chiabrera 34/d, C.F./P.IVA 00126550409, REA 62970, in seguito denominata SGR, in persona di Micaela Dionigi nata a ..... il ....., in qualità di Presidente di Gasrimini Holding S.p.A,

**PREMESSO CHE**

L'ASP Valloni Marecchia gestisce il nido di infanzia interaziendale "Belnido", situato in via Flaminia 102, Rimini, per una capienza complessiva di 73 posti suddivisi indicativamente in fasce di età omogenee.

L'ASP a seguito appalto pubblico ha esternalizzato il servizio educativo all'ATI con capogruppo Cooperativa Acquarello Soc. Coop. Onlus con determinazione n. 21 del 24/05/2018; a decorrere dal 01/01/2019 la Cooperativa Acquarello Soc. Coop. Onlus si è fusa mediante incorporazione nella società Formula Servizi Alle Persone Società Cooperativa Sociale Onlus;

SGR è interessata ad usufruire del servizio offerto da ASP e partecipa al progetto di nido interaziendale.

Ai soli fini della presente convenzione, per dipendenti SGR si intendono anche i dipendenti delle società da essa controllate o collegate.

Il presente contratto annulla e sostituisce tutti gli accordi intercorsi precedentemente tra le parti aventi il medesimo oggetto.

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente contratto,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

L'ASP Valloni Marecchia mette a disposizione di SGR, per i propri dipendenti, un numero di 3 (tre) posti all'interno del nido interaziendale "Belnido", situato in via Flaminia 102, Rimini. Qualora il numero di posti richiesto dai dipendenti SGR sia superiore o inferiore a quello sopra indicato, potrà essere modificato con comunicazione da inviarsi inderogabilmente entro il 31 gennaio.

L'orario di apertura del nido interaziendale è fissato in giorni 5 settimanali, con apertura del servizio dalle ore 7,00 alle ore 19,00 (dal lunedì al venerdì), e il sabato mattina dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

Sono previste le seguenti fasce orarie di ingresso ed uscita:

- Fascia A) ingresso: dalle ore 07,45 alle ore 09,00; uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00;
- Fascia B) ingresso: dalle ore 07,00 alle ore 07,45; uscita dalle ore 13,30 alle ore 14,00;
- Fascia C) ingresso: dalle ore 11,00 alle ore 11,15; uscita dalle ore 17,30 alle ore 18,00;

Casi particolari con riduzione del corrispettivo:

Frequenza del bambino pari o inferiore ad una settimana educativa (cinque giorni) nel mese, verrà applicato uno sconto sulla retta mensile pari al 20%. Le fasce dell'anticipo e del posticipo sono aggiuntive rispetto alla retta pagata.

Non sono previste riduzione nella fase di inserimento del bambino.

Servizi aggiuntivi

E' altresì previsto l'apertura straordinaria come segue:

- **anticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 7,45;** rimborso per ogni bambino di euro 20,00 (venti) mensili (fascia fissa mensile non frazionabile)
- **il posticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00;** rimborso per ogni bambino di euro 7,00 (sette) giornalieri.
- **il posticipo del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00;** rimborso per ogni bambino di euro 4,00 (quattro) giornalieri.
- **l'apertura del servizio il sabato, limitatamente alla fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 13,00** vincolato alla presenza minima di quattro bambini; rimborso per ogni bambino di euro 25,50 (venticinque,50) giornalieri (fascia fissa giornaliera non frazionabile).

I dipendenti di SGR, limitatamente alle condizioni previste dal presente contratto, possono usufruire esclusivamente della fascia oraria scelta tra quelle di seguito riportate: A-B-C, e dei casi particolari della riduzione del corrispettivo.

La fascia oraria prescelta dovrà essere comunicata prima dell'inserimento del bambino al nido.

La retta per gli eventuali servizi aggiuntivi rimane a totale carico del dipendente secondo le tariffe sopraindicate.

### **Art. 2 – Durata della convenzione**

La presente convenzione si considera valida a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 sino a conclusione dell'anno scolastico 2021/2022. Alla scadenza, previo accordo fra le parti, potrà essere rinnovata per altri due anni.

### **Art. 3 – Obblighi a carico di SGR**

SGR provvederà all'accoglimento e alla raccolta delle domande dei propri dipendenti, trasmettendo all'ASP i nominativi dei bambini autorizzati all'inserimento e la quota di partecipazione alla retta del dipendente.

### **Art. 4 – Obblighi a carico dell'ASP**

L'ASP Valloni Marecchia si obbliga ad organizzare e gestire il servizio secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Si obbliga altresì:



- a organizzare il funzionamento del nido interaziendale in particolare ad organizzare le attività educative, i servizi ausiliari e di refezione;
- a garantire l’orario di apertura fissato in 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì e sabato mattina;
- a garantire un calendario di apertura di 12 mesi all’anno compreso il periodo delle festività natalizie e pasquali, ad esclusione dei giorni festivi, anche infrasettimanali;
- a garantire l’attività di coordinamento tecnico – pedagogico.

#### **Art. 5 – Corrispettivo – pagamento**

Si determina in **euro 720,00** la quota mensile per la **fasce orarie A-B-C**, che dovrà essere versata complessivamente per ogni bambino e con esclusione dei mesi di luglio ed agosto, periodo in cui non è prevista la presenza di bambini di dipendenti SGR. Tale quota risulterà essere per una parte a carico del dipendente e per una parte a carico di SGR nella misura del 50% ciascuno.

L’ASP provvederà ad emettere con cadenza bimestrale fattura a carico di SGR e fattura mensile a carico del dipendente.

Il dipendente provvederà al pagamento nel termine di 30 giorni data fattura tramite bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria dell’ASP o tramite modello RID.

Qualora il dipendente non provveda al pagamento di una scadenza, l’ASP comunicherà allo stesso e per conoscenza a SGR il debito residuo. Decorsi inutilmente 30 gg. dall’ultimo termine per provvedere al pagamento, nella prima fattura successiva al termine suddetto verrà inserita a carico di SGR anche la quota di competenza del dipendente da questi non corrisposta.

SGR provvederà al pagamento delle fatture nel termine di 30 giorni data fattura tramite bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria dell’ASP.

La richiesta di rinuncia al servizio di Nido deve essere presentata con 15 giorni di anticipo rispetto alla necessità e deve essere presentata in forma di autocertificazione scritta e consegnata all’ufficio rette ed iscrizioni dell’ASP Valloni Marecchia.

Per rinuncia si intende il ritiro del bambino dal servizio per l’anno educativo.

La rinuncia può avvenire durante l’anno educativo, purché avvenga per “giusta causa”, nei seguenti casi: cambio di residenza, trasferimento del dipendente, non ambientamento del bambino al nido entro il primo mese, grave malattia certificata del bambino.

La rinuncia senza “giusta causa” comporta il pagamento della retta da parte della società di appartenenza del lavoratore coinvolto per il 70% del corrispettivo prezzo/bambino mensile come sopra stabilito fino al termine dell’anno educativo in corso.

L’ASP Valloni marecchia si riserva di chiedere la disponibilità ad SGR dei posti non coperti da utilizzare per l’inserimento di bambini provenienti da altre Aziende. In tal caso, per i posti non coperti da SGR che saranno utilizzati da ASP a seguito di richiesta di disponibilità, SGR sarà esonerata dal pagamento della quota della retta di cui si era fatta carico.

SGR da parte sua si riserva la facoltà per ciascuno degli anni di validità della presente convenzione, di incrementare o ridurre la propria richiesta di posti riservati.

L’assegnazione di nuovi posti è subordinata alla disponibilità degli stessi.

#### **Art. 6 – Revisione contratto**

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche per il primo anno. Successivamente le eventuali richieste di revisione in aumento, saranno valutate previo contraddittorio, con validità a partire dal secondo anno educativo. Il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati in Italia, dell'anno precedente. Dal secondo anno educativo potranno altresì essere riviste le fasce di reddito e le corrispondenti tariffe applicate.

**Art. 7 - Domicilio legale**

Per gli effetti della presente convenzione l'ASP elegge il proprio domicilio legale presso la sede dei propri uffici amministrativi, SGR presso la propria sede legale.

A tali domicilia si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla convenzione.

**Art. 8 - Controversie**

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

**Art. 9 - Spese contrattuali**

Le parti danno atto e riconoscono che la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Ogni spesa per eventuali imposte di bollo e registro sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

**Art. 10 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento, in quanto applicabili, a tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

**Art. 11 – Protezione dei dati personali**

I rappresentanti delle Parti ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione dichiarano di aver ricevuto informativa adeguata circa il trattamento dei dati personali ad esse relativi, reciprocamente forniti ai fini della stipula del presente contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

Fermo restando quanto sopra previsto, resta inteso che tali dati personali saranno considerati strettamente riservati e confidenziali e trattati come tali.

Inoltre, per l'esecuzione della presente Convenzione, SGR nomina ASP Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 GDPR, alle condizioni previste all'interno delle clausole che si allegano (All. 1 – Clausole di nomina a Responsabile esterno del trattamento).

**Il Legale Rappresentante ASP**  
Arch. Giancarlo Ferri

**Il Legale Rappresentante**  
Società Gas Rimini SpA  
Micaela Dionigi